

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1611 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2016

concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

previa consultazione del comitato dello statuto,

previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione ⁽²⁾ riguardante l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (2) La relazione evidenzia che le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo dovrebbero essere riesaminati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (3) Il riesame degli importi delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di complesse situazioni socio-economiche, nell'ambito della quale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità.
- (4) L'ultima riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha sottolineato la necessità che ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente compia uno sforzo particolare per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socio-economico europeo in evoluzione.
- (5) A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro dovrebbe essere assoggettato alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto,

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1023/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

⁽²⁾ DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE — Relazione Eurostat sull'aggiornamento 2015 delle spese di missione (indennità giornaliere e massimali per le spese di albergo) — Rif. Ares(2015)6009670 — 22.12.2015. Disponibile al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

Destinazione	Massimale per le spese di alloggio (albergo)	Indennità giornaliera di missione
Belgio	148	102
Bulgaria	135	57
Repubblica ceca	124	70
Danimarca	173	124
Germania	128	97
Estonia	105	80
Irlanda	159	108
Grecia	112	82
Spagna	128	88
Francia	180	102
Croazia	110	75
Italia	148	98
Cipro	140	88
Lettonia	116	73
Lituania	117	69
Lussemburgo	148	98
Ungheria	120	64
Malta	138	88
Paesi Bassi	166	103
Austria	132	102
Polonia	116	67
Portogallo	101	83
Romania	136	62
Slovenia	117	84
Repubblica slovacca	100	74
Finlandia	142	113
Svezia	187	117
Regno Unito	209	125

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
